

**Codice Procedura Civile**  
**Titolo VIII**  
***Dell'arbitrato***

**Capo I**  
**Del compromesso e della clausola compromissoria**

*Art. 806*  
Compromesso.

[I]. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 [ora: 409] e 459 [ora: 442] (1) , quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi [706 ss., 150 ss. c.c.] e le altre che non possono formare oggetto di transazione [1966 comma 2 c.c.].

(1) V. articolo 5, L. 11 agosto 1973, n. 533.

*Art. 807*  
Forma del compromesso.

[I]. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto [1350 n. 13 c.c.] e determinare l'oggetto della controversia [829 comma 1 n. 1].

[II]. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente. (1)

[III]. Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione [320 comma 3, 375, 394 comma 3, 397 comma 3] [424 commi 1 e 2, 427 comma 2 c.c.] .

(1) Comma inserito dall'art. 2, L. 5 gennaio 1994, n. 25

*Art. 808*  
Clausola compromissoria. (1) (2)

[I]. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso [806]. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

[II]. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità [114, 822, 829, 834] ovvero dichiarare il lodo non impugnabile. (3)

[III]. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

(2) Artt. 27 (disposizioni transitorie) e 28 (entrata in vigore) L. 5 gennaio 1994, n. 25.

(3) V. art. 5, L. 11 agosto 1973, n. 533, come modificato dall'art. 43, D. Lg. 31 marzo 1988 n. 80. V. inoltre l'art. 412-ter c.p.c., introdotto dall'art 39, D. Lg. cit.

### *Art. 809*

#### Numero e modo di nomina degli arbitri.

[I]. Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

[II]. Il compromesso [806] o la clausola compromissoria [808 commi 1 e 2] deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

[III]. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 . (1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

## **Capo II Degli arbitri**

### *Art. 810*

#### Nomina degli arbitri.

[I]. Quando a norma del compromesso [806] o della clausola compromissoria [808 commi 1 e 2], gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

[II]. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1).

[III]. La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto [829 comma 1 n. 2].

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

*Art. 811*  
Sostituzione di arbitri.

[I]. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati [810], si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nel compromesso [806] o nella clausola compromissoria [808 comma 1]. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente [829 comma 1 n. 2].

*Art. 812*  
Capacità ad essere arbitro.

[I]. Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1).

[II]. Non possono essere arbitri i minori [2 comma 1 c.c.], gli interdetti [414 c.c.], gli inabilitati [415 c.c.], i falliti [L. Fall. 50] e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici [829 comma 1, n. 3; 28 ss. c.p.].

(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 9 febbraio 1983 n. 28.

*Art. 813*  
Accettazione e obblighi degli arbitri. (1)

[I]. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

[II]. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge [820]; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo [829 comma 1 n. 6], sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

[III]. Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

*Art. 814*  
Diritti degli arbitri.

[I]. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione [813 comma 1] o con atto scritto

successivo. Le parti sono tenute solidalmente [1292 c.c.] al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

[II]. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile [177 comma 3 n. 2] dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

[III]. L'ordinanza è titolo esecutivo [474 comma 2 n. 1] contro le parti.

#### *Art. 815* Ricusazione degli arbitri.

[I]. La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.

[II]. La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

### **Capo III** **Del procedimento**

#### *Art. 816* Svolgimento del procedimento. (1) (2)

[I]. Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

[II]. Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

[III]. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno [829 comma 1 n. 7].

[IV]. Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

[V]. Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

[VI]. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

(2) V. D. M. 2 dicembre 2000, n. 398.

#### *Art. 817*

#### Eccezione d'incompetenza.

[I]. La parte, che non eccede nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso [806] o della clausola compromissoria [808 comma 1], non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo [829 comma 1 n. 4] (1).

(1) Le parole "il lodo" sono state così sostituite a quelle "la sentenza" dall'art. 9, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

#### *Art. 818*

#### Provvedimenti cautelari. (1)

[I]. Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari [669-quinquies, 670 ss.;2905 ss. c.c.].

(1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353. La disposizione, di cui si riporta di seguito il testo, è ancora applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993: "Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro".

#### *Art. 819*

#### Questioni incidentali. (1)

[I]. Se nel corso del procedimento sorge una questione che per la legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

[II]. Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

[III]. Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

#### *Art. 819-bis*

#### Connessione. (1)

[I]. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.

(1) Articolo inserito dall'art. 11, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

*Art. 819-ter*  
Assunzione delle testimonianze. (1)

[I]. Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

(1) Articolo inserito dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

**Capo IV**  
**Del lodo (1)**

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

*Art. 820*  
Termini per la decisione. (1)

[I]. Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina [829 comma 1 n. 6]. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di riconsiliazione [815] e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri [811].

[II]. Quando debbono essere assunti mezzi di prova [816, 819-ter], o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

[III]. Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

[IV]. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

*Art. 821*  
Rilevanza del decorso del termine.

[I]. Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo (1) se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri [823 comma 2 n. 6], non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza [829 comma 1 n. 6].

(1) Le parole "del lodo" sono state così sostituite a quelle "della sentenza" dall'art. 14, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

#### *Art. 822*

##### Norme per la deliberazione (1).

[I]. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità [114, 808, 829 comma 2].

(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 15, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

#### *Art. 823*

##### Deliberazione e requisiti del lodo.

[I]. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

[II]. Esso deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi [806, 808 comma 1];

3) l'esposizione sommaria dei motivi [829 comma 1 n. 5];

4) il dispositivo [829 comma 1 n. 5];

5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato [824, 825 comma 2, 829 comma 1 n. 5] (1);

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi [821, 829 comma 1 n. 5] (2).

[III]. Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto e non hanno potuto sottoscriverlo [289 comma 1 n. 5].

[IV]. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (3)

(1) Numero così sostituito dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

(2) Numero così sostituito dall'art. 2, L. 9 febbraio 1983, n. 28.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 9 febbraio 1983, n. 28.

#### *Art. 824*

Luogo di pronuncia.

*(art. abrogato dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25)*

**Art. 825**

**Deposito del lodo. (1)**

[I]. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

[II]. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale (2) nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato [869-novies, 816].

[III]. Il tribunale (3), accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto [2819 c.c.]. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto [2643, 2651, 2655, 2684, 2686 c.c.].

[IV]. Del deposito e del provvedimento del tribunale (2) è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133 secondo comma.

[V]. Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

(2) La parola "tribunale" è stata così sostituita a quella "pretore", a far data dal 2 giugno 1999, dall'art. 116, let. a), D. Lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3). La parola "tribunale" è stata così sostituita a quella "pretore", a far data dal 2 giugno 1999, dall'art. 116, let. b), D. Lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(4) Comma così sostituito, a far data dal 2 giugno 1999, dall'art. 116, let. c), D. Lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

**Art. 826**

**Correzione del lodo. (1)**

[I]. Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

[II]. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.



[III]. Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale (2) del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

(2) La parola "tribunale" è stata così sostituita a quella "pretore", a far data dal 2 giugno 1999, dall'art. 106, D. Lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

## **Capo V Delle impugnazioni**

### *Art. 827*

#### Mezzi di impugnazione. (1) (2)

[I]. Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità [829], per revocazione o per opposizione di terzo [831].

[II]. I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

[III]. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

(2) Sull'impugnazione del lodo in materia di lavoro, v. l'art. 412-quater.

### *Art. 828*

#### Impugnazione per nullità. (1)

[I]. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla Corte d'appello, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato [816].

[II]. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione [823].

[III]. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

### *Art. 829*

#### Casi di nullità. (1)

[I]. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

1) se il compromesso è nullo [807, 808];

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso [806] o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;

5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;

6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;

7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

[II]. L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile [822].

[III]. Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

### *Art. 830*

#### Decisione sull'impugnazione per nullità. (1)

[I]. La Corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

[II]. Salvo volontà contraria di tutte le parti, la Corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione [280].

[III]. In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la Corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

#### *Art. 831*

#### Revocazione ed opposizione di terzo. (1)

[I]. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo [163 ss., 398, 827].

[II]. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

[III]. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

[IV]. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

[V]. La Corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

### **Capo VI**

#### **Dell'arbitrato internazionale (1)**

(1) Capo aggiunto dall'art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

#### *Art. 832*

#### Arbitrato internazionale.

[I]. Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

[II]. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

#### *Art. 833*

#### Forma della clausola compromissoria.

[I]. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

[II]. È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

*Art. 834*

Norme applicabili al merito.

[I]. Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

[II]. In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

*Art. 835*

Lingua dell'arbitrato.

[I]. Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

*Art. 836*

Ricusazione degli arbitri.

[I]. La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

*Art. 837*

Deliberazione del lodo.

[I]. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.

*Art. 838*

Impugnazione.

[I]. All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

**Capo VII**  
**Dei lodi stranieri (1)**

(1) Capo aggiunto dall'art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.

### *Art. 839*

#### Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri.

[I]. Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la Corte d'appello di Roma.

[II]. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

[III]. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

[IV]. Il presidente della Corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvo che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana [806, 808];

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

### *Art. 840*

#### Opposizione.

[I]. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

[II]. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La Corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

[III]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla Corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento, arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

[IV]. Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la Corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra presti idonea garanzia.

[V]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la Corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana [806, 808];

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

[VI]. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.